

**Tribunale di Castrovilliari**

**Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

Il Giudice dell'Esecuzione, dott. Alessandro Paone,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.05.2023;

- letta l'istanza depositata dagli esecutati in data 13.04.2023;

- rilevato che, secondo Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 9479 del 06.04.2023, *“ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato, nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva (potendo, ove non adito prima dalle parti, dare atto, nel provvedimento di fissazione dell'udienza, della mancanza di motivazione del decreto ingiuntivo e invitare il creditore, procedente o intervenuto, a produrre il contratto); il giudice dell'esecuzione è altresì tenuto a informare le parti dell'esito del controllo svolto - avvertendo il consumatore che entro quaranta giorni da tale informazione ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c., esclusivamente per far accettare il carattere abusivo delle clausole incidenti sul credito oggetto di ingiunzione - e a soprassedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell'opposizione sull'istanza ex art. 649 c.p.c.”;*

- rilevato che, nel caso di specie, i titoli esecutivi sui quali si fonda l'atto di pignoramento sono costituiti dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Cosenza n. 206/88 del 07.03.1988 e dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovilliari n. 83/88 del 28.03.1988;

- rilevato, pertanto, che i contratti da cui discendono i crediti consacrati nei predetti decreti ingiuntivi sono stati stipulati in epoca anteriore all'emanazione della direttiva 93/13/CEE – concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore – e della legge nazionale attuativa dei principi ivi contemplati;

- ritenuto, quindi, che la normativa in tema di clausole abusive non risulti applicabile nella fattispecie che ci occupa, ragion per cui, conseguentemente, neppure appare necessario sospendere le operazioni di vendita in attesa della scadenza del termine, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.;

**P.T.M.**

- rigetta l'istanza, disponendo la prosecuzione delle operazioni di vendita.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato.

Castrovilliari, 23.05.2023

**Il Giudice dell'Esecuzione**

**dott. Alessandro Paone**